



**Entrate.** Si attende che l'Agenzia fornisca un software per calcolare le riduzioni

# Sanzioni ridotte ma soltanto per le violazioni dal 1° settembre

**Illeciti tributari.** In vigore da domenica la riforma: per gli omessi versamenti si scende dal 30% al 25%, per le dichiarazioni infedeli dal 90-180% al 70%

Pagina a cura di  
**Laura Ambrosi**  
**Antonio Iorio**

Da domenica prossima, 1° settembre, entrano in vigore le modifiche al regime sanzionatorio tributario. Sono contenute nel Dlgs 87/2024, che attua la parte sanzionatoria della riforma fiscale (legge 111/2023) e che sarà ricordato soprattutto per una generalizzata riduzione delle penalità, oltre che per un miglior coordinamento con le norme penali. Anche se non mancano i punti deboli, legati proprio a tale coordinamento e a ragioni di cassa. Per cui alcune situazioni (si vedano gli altri articoli in pagina) diventano più complicate da gestire o restano soggette alle pesanti sanzioni in vigore finora.

## Alleggerimenti e decorrenza

Vediamo come cambia il trattamento in alcuni casi tra i più importanti e diffusi (per una ricognizione completa si veda la tabella a destra). Per gli omessi versamenti si scende dal 30 al 25%; per la dichiarazione infedele dal 90-180 al 70% e, se non sono stati già avviati controlli, si potrà presentare fino al termine di decadenza la dichiarazione omessa.

**Estesa la possibilità d'invocare la manifesta sproporzione tra irregolarità e penalità**

Per le fatture inesistenti in reverse charge la sanzione sarà al 5%, a condizione che ci sia la buona fede. Sono penalità applicabili solo per il futuro, quindi per gli illeciti commessi dal 1° settembre in poi: per le violazioni commesse fino al 31 agosto varrà l'attuale regime.

**Ravvedimento**  
Le novità hanno impatto nel caso di regolarizzazione di violazioni commesse dal 1° settembre: gli abbattimenti previsti in ipotesi di ravvedimento andranno applicati ai nuovi, ridotti importi delle sanzioni. Così le riduzioni (come quelle a 1/6 e a 1/7 del minimo) si commisureranno alla nuova sanzione ridotta.

Si potrà applicare anche il cumulo giuridico, in presenza di più illeciti (commessi dal 1° settembre). La percentuale di riduzione sarà deter-

minata in relazione alla prima violazione e dovrebbe essere predisposto dall'agenzia delle Entrate un software ad hoc, ad oggi non presente.

## Riduzioni in base alla notifica

Con le nuove regole già vigenti in tema di contraddittorio preventivo obbligatorio (articolo 6-bis dello Statuto del contribuente), che prevedono la notifica dello schema di provvedimento impositivo, la riduzione della sanzione varia proprio in funzione di tale notifica e della redazione o meno del verbale di constatazione. È prevista una riduzione:

- a un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo, non preceduto da un Pvc e senza che sia presentata istanza di adesione;
- a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (per esempio, con Pvc) senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo;
- a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un Pvc senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

## Regole generali

Se ci sono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile.

La valutazione per fruirne non riguarderà più il confronto tra l'entità del tributo e quella della sanzione ma, più opportunamente, la violazione in sé rispetto all'importo della sanzione. È prevedibile quindi che non si confronterà più il solo dato numerico (tributo violato/sanzione) ma occorrerà considerare le circostanze della violazione rispetto all'entità della penalità irrogabile.

Finora la possibilità di ridurre fino alla metà del minimo (non fino a un quarto come avverrà col nuovo regime) c'era in circostanze che rendevano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione.

Ci sarà un'aggravante fino alla metà in casi di particolare gravità.